

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 30 agosto 2012 (31.08) (OR. en)

13264/12

Fascicolo interistituzionale: 2012/0232 (COD)

PECHE 315 CODEC 2029

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	29 agosto 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 471 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune misure tecniche e di controllo nello Skagerrak e recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 e del regolamento (CE) n. 1342/2008

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 471 final

13264/12 bp
DGB 3B **IT**

COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 29.8.2012 COM(2012) 471 final

2012/0232 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ad alcune misure tecniche e di controllo nello Skagerrak e recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 e del regolamento (CE) n. 1342/2008

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale

Nell'ambito delle consultazioni in materia di pesca svoltesi nel 2010 tra l'Unione europea e la Norvegia si è convenuto di istituire un gruppo di lavoro volto a migliorare le misure di controllo e di esecuzione relative alle attività di pesca nello Skagerrak e a formulare raccomandazioni per armonizzare le misure tecniche e di controllo dell'Unione e della Norvegia nella zona situata a oltre 4 miglia nautiche dalla linea di base. Il gruppo di lavoro sulle misure tecniche e di controllo applicabili nello Skagerrak si è riunito nel 2011 e ha presentato una relazione nell'ottobre dello stesso anno. Le raccomandazioni del gruppo di lavoro sono state incluse nel verbale approvato dall'Unione e dalla Norvegia a Bergen il 2 dicembre 2011.

Disposizioni unionali vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca².

Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame³.

Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004⁴.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999⁵.

Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94⁶, e le sue modalità di applicazione previste dal regolamento (UE) n. 201/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci

Verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia sul regolamento per la pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2011, firmato a Bergen il 4 dicembre 2010.

² GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

³ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁴ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁵ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁶ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie⁷.

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁸ (in cui vengono fissati i requisiti di controllo generali per la pesca nonché requisiti specifici per i piani pluriennali) e le sue modalità di applicazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁹.

Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti¹⁰.

Riforma della PCP

È attualmente in discussione una proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca¹¹, che prevede fra l'altro l'attuazione di un obbligo di sbarco di tutte le catture effettuate nell'ambito delle attività di pesca unionali. Lo Skagerrak è una zona geografica di estensione limitata, con un ridotto numero di Stati membri interessati. Le disposizioni contenute nella presente proposta si riferiscono dunque specificamente allo Skagerrak e alle attività di pesca ivi effettuate e non costituiscono pertanto un precedente per il dibattito relativo alla riforma della PCP. L'esperienza condotta nello Skagerrak può tuttavia fornire un valido contributo al dibattito generale sull'attuazione di un obbligo generalizzato di sbarco di tutte le catture effettuate nell'ambito delle attività di pesca unionali.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con le politiche dell'Unione, in particolare quelle relative all'ambiente, alla dimensione sociale, ai mercati e al commercio.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Il gruppo di lavoro di cui al punto 1, istituito nell'ambito dei negoziati fra l'Unione europea e la Norvegia, è stato incaricato di riesaminare le misure tecniche e di controllo attualmente vigenti nella regione e, ove del caso, di raccomandare, nel maggior grado possibile, misure tecniche e di controllo armonizzate per lo Skagerrak. Tale gruppo di lavoro, composto da esperti in ambito tecnico, scientifico e di controllo nonché da rappresentanti dei pescatori, inclusi i proprietari di piccoli pescherecci, si è riunito varie volte nel corso del 2011 e ha comunicato le proprie conclusioni e raccomandazioni nell'ottobre dello stesso anno.

⁷ GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 1.

⁸ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁹ GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

¹¹ COM (2011) 425 definitivo del 13.7.2011.

Nell'aprile 2012 le raccomandazioni sono state incluse nel verbale concordato firmato dall'Unione europea e dalla Norvegia.

In questo contesto, per perseguire l'obiettivo della PCP di garantire un uso sostenibile delle risorse acquatiche vive e per eliminare la pratica insostenibile dei rigetti in mare, è auspicabile recepire nella normativa dell'Unione le raccomandazioni che figurano nel verbale concordato.

Valutazione d'impatto

Le norme da adottare saranno applicabili unicamente nello Skagerrak, nel quadro di un accordo internazionale tra l'Unione europea e la Norvegia. Tale accordo indica le misure tecniche e di controllo comuni incluse nella proposta, nonché l'elenco delle specie che devono essere soggette all'obbligo di sbarco e il calendario per l'attuazione progressiva di tale obbligo. L'accordo UE-Norvegia è inoltre basato sulle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro tecnico, con la partecipazione delle parti interessate, che ha esaminato nel dettaglio le varie opzioni disponibili al fine di permettere il proseguimento delle attività di pesca tradizionali nello Skagerrak successivamente allo scadere dell'accordo di vicinato relativo a tale zona. Si ritiene che il gruppo di lavoro costituisca un'alternativa sufficiente alla valutazione d'impatto. La questione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture è stata inoltre presentata in modo approfondito nella valutazione d'impatto elaborata contestualmente alla proposta di riforma¹².

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Le disposizioni della proposta riguardano la conservazione delle risorse biologiche marine: trattandosi di misure di competenza esclusiva dell'Unione, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

Le misure proposte ottemperano al principio di proporzionalità, non essendo disponibile nessun'altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_it.htm

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ad alcune misure tecniche e di controllo nello Skagerrak e recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 e del regolamento (CE) n. 1342/2008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹³,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito delle consultazioni in materia di pesca per il 2012 tenutesi il 2 dicembre 2011 tra l'Unione e la Norvegia, è necessario modificare alcune misure tecniche e di controllo applicabili allo Skagerrak al fine di migliorare i modelli di sfruttamento e, ove possibile, armonizzare le normative dell'Unione e della Norvegia.
- (2) Nel corso delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia del 28 giugno 2012 sono state precisate le misure tecniche e di controllo comuni da applicare nello Skagerrak, l'elenco delle specie che devono essere soggette a un obbligo di sbarco di tutte le catture e il calendario in base al quale tali specie devono essere progressivamente incluse nell'obbligo di sbarco.
- (3) Le misure tecniche vigenti nello Skagerrak devono essere modificate al fine di ridurre il livello di catture accidentali e di rigetti in mare, poiché essi incidono negativamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine.
- (4) Occorre introdurre l'obbligo di sbarcare tutte le catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura, salvo per le specie o le attività di pesca in relazione alle quali esistano prove scientifiche di alti tassi di sopravvivenza dei pesci rigettati in mare o quando l'obbligo di estrarre dalle catture le specie indesiderate per sottoporle a un trattamento separato costituisca per i pescatori un onere eccessivamente elevato. [Art. 3]

¹³ GU C [...] del [...], pag.

GU C [...] del [...], pag.

- (5) Il sistema che prevede lo sbarco di tutte le catture impone sostanziali modifiche delle attuali attività di pesca e della gestione delle attività di pesca interessate. L'obbligo di sbarco deve essere pertanto introdotto in maniera graduale. [Art. 4]
- (6) Per salvaguardare il novellame e il funzionamento del mercato della pesca, nonché per garantire che nessun profitto indebito possa essere tratto dalla cattura di pesci di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, il trattamento di tali catture deve essere limitato alla produzione di farine di pesce, alimenti per animali da compagnia o altri prodotti non destinati al consumo umano, o destinato a fini caritativi. [Art. 5]
- (7) Al fine di eliminare progressivamente i rigetti, è opportuno migliorare la selettività degli attrezzi da pesca rafforzando i requisiti generali relativi alle dimensioni minime delle maglie per la pesca demersale, ma introducendo deroghe che consentano, in tale tipo di pesca, l'uso di attrezzi e dispositivi di selezione aventi lo stesso grado di selettività. [Art. 6]
- (8) Affinché le nuove misure tecniche da definire ottengano i migliori effetti possibili e possano essere monitorate e controllate in maniera adeguata, è necessario limitare l'uso degli attrezzi da pesca nello Skagerrak. [Art. 7]
- (9) Per risolvere il problema della legislazione applicabile nello Skagerrak e nelle zone limitrofe e per garantire il rispetto delle norme che istituiscono le misure tecniche applicabili nello Skagerrak, occorre inoltre stabilire talune misure volte a disciplinare le situazioni in cui, nel corso di una stessa bordata, i pescherecci combinano le attività di pesca nello Skagerrak con attività di pesca in zone dove le nuove misure adottate per lo Skagerrak non devono essere applicate. [Art. 8]
- (10) Per garantire il rispetto delle misure di cui al presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo specifiche a integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹⁵. [Art. 9]
- (11) Tenuto conto del fatto che lo Skagerrak è una zona di pesca relativamente limitata in cui operano principalmente piccole imbarcazioni che effettuano bordate di corta durata, il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 deve essere esteso a tutte le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri e le notifiche preventive devono essere presentate con due ore di anticipo per adattarsi a questo tipo di pesca. [Art. 10]
- (12) Per garantire un monitoraggio adeguato delle attività di pesca, in particolare per quanto concerne la verifica che sia rispettato in mare l'obbligo di sbarcare tutte le catture provenienti da stock soggetti a limiti di catture, è necessario che le navi operanti nello Skagerrak dispongano di un sistema di controllo elettronico a distanza (*Remote Electronic Monitoring* REM). [Art. 11]
- (13) Per garantire il rispetto delle nuove misure tecniche, gli Stati membri interessati devono definire misure di controllo e di ispezione per lo Skagerrak e includere tali misure nei rispettivi programmi nazionali di controllo. [Art. 12]

GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

- (14) Devono essere previste norme per le navi che transitano nello Skagerrak al fine di garantire che le nuove misure tecniche vengano rispettate. [Art. 13]
- (15) Occorre prevedere una valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia delle misure tecniche. È opportuno che tale valutazione si basi sulle relazioni degli Stati membri interessati. [Artt. 14 e 15]
- (16) Per consentire una pesca più selettiva nel quadro dell'obbligo di sbarcare tutte le catture, è opportuno esentare le navi operanti nello Skagerrak dal regime di gestione dello sforzo previsto al capo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004¹⁶. [Art. 20]
- (17) Occorre concedere una certa flessibilità per permettere ai pescatori di adattarsi al nuovo regime applicabile nello Skagerrak. Di conseguenza, la flessibilità autorizzata in materia di utilizzo interannuale dei contingenti stabilita dal regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti¹⁷, non deve essere considerata sovrasfruttamento. [Art. 20]
- (18) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto concerne la modifica dell'allegato I, con riguardo al calendario e agli stock soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture, e dell'allegato II, con riguardo alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
- (19) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (20) Al fine di garantire condizioni uniformi e una risposta in tempi adeguati alla realtà della pesca e alle informazioni scientifiche disponibili, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'attuazione delle disposizioni di natura tecnica relative alla determinazione del livello di selettività degli attrezzi da pesca e ai requisiti minimi del sistema REM. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁸.
- (21) Il divieto di detenzione a bordo di determinate specie in determinati periodi nello Skagerrak e il campo di applicazione del presente regolamento rendono necessarie talune modifiche del regolamento (CE) n. 850/98 e del regolamento (CE) n. 1342/2008.

¹⁶ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(22) Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1342/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento stabilisce nuove misure tecniche e di controllo applicabili nello Skagerrak.
- 2. Il presente regolamento si applica a tutti i pescherecci che operano nello Skagerrak.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

- a) *nasse*, piccole trappole destinate alla cattura di crostacei o pesci, sotto forma di gabbie o ceste realizzate con vari materiali e poste sui fondali marini, singolarmente o in file; sono unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che indicano la loro posizione in superficie e presentano una o più aperture o accessi;
- b) taglia minima di riferimento per la conservazione, la taglia fissata per una specie determinata, al di sotto della quale la vendita delle catture deve essere limitata esclusivamente alla riduzione in farine di pesce, alimenti per animali da compagnia o altri prodotti non destinati al consumo umano;
- c) dimensione delle maglie di qualsiasi rete da traino, sciabica danese o rete trainata analoga, la dimensione delle maglie di qualsiasi sacco o avansacco detenuto a bordo di un peschereccio;
- d) sacco, il sacco propriamente detto;
- e) *avansacco*, la gola del sacco quale definita nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione¹⁹;
- f) rete a strascico, un attrezzo trainato attivamente da uno o più pescherecci sul fondo marino, costituito da una rete avente un corpo conico o piramidale (corpo della rete da traino) chiuso sul fondo da un sacco e mantenuto aperto orizzontalmente da divergenti a contatto con il fondo o, nel caso di due navi, dalla distanza fra queste navi;

¹⁹ GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23.

- g) sciabica danese, un attrezzo da circuizione e da traino azionato da una o più navi mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l'apertura della sciabica. L'attrezzo è costituto da una rete, di struttura e dimensioni simili a quelle di una rete a strascico, che comprende due lunghi bracci, un corpo e un sacco;
- h) *sfogliara*, rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un tubo di acciaio o di legno (asta), armata di catene di fondo, gruppi di catene o catene per la pesca a strascico di tipo "tickler chain" e trainata attivamente sul fondo dal motore della nave;
- i) rete da traino pelagica, un attrezzo trainato a mezz'acqua da uno o più pescherecci, costituito da una rete a maglie larghe nella parte anteriore che dirige le catture nelle parti posteriori della rete, costituite da maglie più piccole; la profondità di pesca è controllata per mezzo di un ecoscandaglio da rete e l'attrezzo è mantenuto aperto orizzontalmente da divergenti di solito non a contatto con il fondo marino;
- j) *specie pelagiche e industriali*, l'aringa, lo sgombro, lo spratto, il melù, la busbana norvegese, il cicerello e il sugarello.

CAPO II

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Articolo 3

Obbligo di sbarcare tutte le catture

- 1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, tutte le catture di pesci appartenenti a stock di cui all'allegato I sono portate sui pescherecci, tenute a bordo e sbarcate secondo il calendario che figura nello stesso allegato, salvo se i pesci rigettati in mare provenienti da tali stock presentano un tasso di sopravvivenza elevato, o se l'onere per i pescatori tenuti ad estrarre le specie indesiderate dall'insieme delle catture per sottoporle a un trattamento separato risulta eccessivamente elevato.
- 2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 e in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, quando la pesca è praticata per mezzo di attrezzi con maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 mm, tutte le catture effettuate negli stock, compresi quelli cui l'obbligo di sbarco non si applica, sono portate sui pescherecci, tenute a bordo e sbarcate.
- 3. Il paragrafo 1 non si applica alla pesca praticata per mezzo di nasse.
- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I sulla base dell'evoluzione delle informazioni scientifiche o quando l'onere per i pescatori risulta sproporzionato rispetto ai vantaggi ottenuti. Tali atti delegati sono adottati conformemente all'articolo 16.

Articolo 4

Condizioni particolari per la gestione dei contingenti

- 1. Tutte le catture di pesci appartenenti agli stock di cui all'articolo 3, effettuate da pescherecci dell'Unione, sono imputate ai relativi contingenti applicabili, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché tali contingenti siano disponibili per i pescherecci operanti nello Skagerrak per qualsiasi stock soggetto ad obbligo di sbarco che possano eventualmente catturare, tenendo conto della composizione probabile delle catture delle navi.
- 3. Ciascuno Stato membro garantisce il rientro in porto dei pescherecci battenti la sua bandiera che detengono a bordo pesci per i quali lo Stato membro di cui trattasi non dispone di contingenti.

Articolo 5

Trattamento del novellame

- 1. Quando per uno stock cui si applica l'articolo 3 viene fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione, la vendita delle catture prelevate da tale stock che presentano dimensioni inferiori a tale taglia è limitata esclusivamente alla riduzione in farine di pesce, alimenti per animali da compagnia o altri prodotti non destinati al consumo umano, o destinata a fini caritativi.
- 2. Le taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock nello Skagerrak figurano all'allegato II.
- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II sulla base dell'evoluzione delle informazioni scientifiche. Tali atti delegati sono adottati conformemente all'articolo 16.

Articolo 6

Specifiche degli attrezzi da pesca

- 1. Sono vietati la presenza a bordo e l'utilizzo di reti a strascico, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.
- 2. In deroga al paragrafo 1:
 - (a) è consentito l'uso di attrezzi aventi le stesse caratteristiche di selettività indicate al paragrafo 1, confermate da campagne di pesca sperimentali o da una valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP);
 - (b) è consentito l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni minime inferiori a 32 mm, a condizione che le catture a bordo siano costituite per oltre il 50% da una o più specie pelagiche o industriali.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire quali attrezzi, inclusi i dispositivi di selezione ad essi applicati, possano essere utilizzati in quanto dotati di caratteristiche di selettività equivalenti a quelle degli attrezzi di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 17.

Articolo 7

Restrizioni applicabili all'uso degli attrezzi

- 1. I pescherecci operanti nello Skagerrak possono utilizzare un unico attrezzo da pesca nel corso di una determinata bordata.
- 2. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci possono utilizzare una qualsiasi combinazione degli attrezzi da pesca indicati all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).
- 3. I pescherecci di cui al paragrafo 1 possono detenere a bordo più di un attrezzo, purché le reti inutilizzate siano stivate ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8

Bordate effettuate nello Skagerrak e in altre zone

- 1. In deroga agli articoli 4 e 15, all'articolo 19, paragrafo 1, e agli articoli 35, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 850/98, il presente capo si applica anche ad altre zone diverse dallo Skagerrak per l'intera durata della bordata di una nave.
- 2. Il paragrafo 1 si applica ad altre zone solo nel caso in cui la nave eserciti attività di pesca nello Skagerrak e in un'altra zona in qualsiasi momento nel corso della stessa bordata.

CAPO III

MISURE DI CONTROLLO

Articolo 9

Rapporto con altri regolamenti

Le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1005/2008, dal regolamento (CE) n. 1006/2008 e dal regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo ove diversamente disposto dagli articoli del presente capo.

Articolo 10

Notifica preventiva

1. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione che detengono a bordo stock ittici ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento notificano alle autorità competenti del loro Stato

membro di bandiera le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 due ore prima dell'entrata in porto.

2. In deroga all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione²⁰, i comandanti di pescherecci di paesi terzi che detengono a bordo stock ittici ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento notificano alle autorità competenti del Stato membro di bandiera di cui desiderano utilizzare il porto le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 due ore prima dell'entrata in porto.

Articolo 11

Controllo elettronico a distanza

- 1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo elettronico a distanza (*Remote Electronic Monitoring* REM) per la sorveglianza delle attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera che operano nello Skagerrak.
- 2. Per essere autorizzati a lasciare il porto, i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono avere installato a bordo un sistema REM pienamente funzionante, costituito da un numero sufficiente di telecamere a circuito chiuso (CCTV), GPS e sensori.
- 3. Il paragrafo 2 si applica secondo le seguenti scadenze:
- a) a decorrere dal 1° gennaio 2014 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri;
- b) a decorrere dal 1° luglio 2015 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri.
- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in relazione ai seguenti aspetti del sistema REM: affidabilità del sistema, specifiche del sistema, dati da registrare e da elaborare, monitoraggio dell'uso del REM e ogni altro elemento necessario per la funzionalità del sistema.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 17.

Articolo 12

Piano di controllo e di ispezione

- 1. Per garantire il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, gli Stati membri definiscono misure di controllo e di ispezione conformemente all'allegato III entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Le misure di controllo e di ispezione sono incluse nel programma di controllo nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che si applica al piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008²¹.

²⁰ GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.

GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

Articolo 13

Transito

I pescherecci in transito nello Skagerrak che detengono a bordo catture effettuate in zone diverse dallo Skagerrak fissano e stivano le reti conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

CAPO IV

RIESAME

Articolo 14

Relazioni degli Stati membri

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza triennale, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Articolo 15

Valutazione del piano

Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri di cui all'articolo 14, in combinazione con i pareri scientifici, la Commissione valuta l'impatto delle misure sugli stock e sulle attività di pesca interessate nell'anno successivo a quello in cui riceve le relazioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 16

Esercizio dei poteri delegati

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

MODIFICHE

Articolo 18

Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

- 1. all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), punto ii), all'articolo 35 e nel titolo dell'allegato IV è soppresso il termine "Skagerrak".
- 2. L'articolo 38 è soppresso.
- 3. Il titolo dell'allegato X.B è sostituito dal seguente:
- "B. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NEL KATTEGAT"

Articolo 19

Modifiche del regolamento (CE) n. 1342/2008

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato:

- 1. all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:
- "Il regime di sforzo di pesca di cui al primo comma non si applica allo Skagerrak a decorrere dal 1° gennaio 2013.".

2. All'articolo 12, paragrafo 5, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Quando lo Skagerrak è escluso dal regime di gestione dello sforzo a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lo sforzo di pesca che può essere associato a tale zona e che ha contribuito a stabilire il valore di riferimento dello sforzo non è più contabilizzato ai fini della fissazione dello sforzo di pesca massimo ammissibile."

CAPO VII

DEROGHE

Articolo 20

Deroghe al regolamento (CE) n. 847/96

1. In deroga

- a) all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/1996, ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75% di un contingente relativo ad uno stock soggetto all'articolo 3, lo Stato membro titolare di detto contingente può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesce dello stesso stock, che vengono detratti dal contingente di quello stock per l'anno successivo, indicando il quantitativo supplementare richiesto (anticipo) e
- b) all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/1996, uno Stato membro a cui sia stato assegnato un contingente corrispondente può chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno nel quale si applica il contingente, di trattenere e riportare all'anno successivo una parte del suo contingente (riporto).

I quantitativi di cui alle lettere a) e b) non possono eccedere

- i) nel 2013, il 20% del contingente in questione,
- ii) nel 2014, il 15% del contingente in questione e
- iii) a partire dal 2015, il 10% del contingente in questione.
- 2. Il quantitativo supplementare anticipato a norma del paragrafo 1 non costituisce un superamento degli sbarchi autorizzati ai fini delle detrazioni previste all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Il presidente

Per il Consiglio Il presidente

Allegato I

Elenco delle specie da includere progressivamente nell'obbligo di sbarco

Nome	Nome scientifico	Data di inizio dell'applicazione
Merluzzo bianco	Gadus morhua	1° gennaio 2013
Eglefino	Melanogrammus aeglefinus	1° gennaio 2013
Aringa	Clupea harengus	1° gennaio 2013
Sgombro	Scomber scombrus	1° gennaio 2013
Gamberello boreale	Pandalus borealis	1° gennaio 2013
Merluzzo carbonaro	Pollachius virens	1° gennaio 2013
Spratto	Sprattus sprattus	1° gennaio 2013
Merlano	Merlangius merlangus	1° gennaio 2013
Nasello	Merluccius merluccius	1° gennaio 2013
Molva	Molva molva	1° gennaio 2013
Rana pescatrice	Lophius piscatorius	1° gennaio 2013
Merluzzo giallo	Pollachius pollachius	1° gennaio 2013
Granatiere	Coryphaenoides rupestris	1° gennaio 2013
Molva azzurra	Molva dypterygia	1° gennaio 2013
Brosmio	Brosme brosme	1° gennaio 2013
Passera di mare	Pleuronectes platessa	1° gennaio 2015
Passera lingua di cane	Glyptocephalus cynoglossus	1° gennaio 2015
Passera canadese	Hippoglossoides platessoides	1° gennaio 2015
Melù	Micromesistius poutassou	1° gennaio 2015
Busbana norvegese	Trisopterus esmarkii	1° gennaio 2015
Argentina	Argentina spp.	1° gennaio 2015
Sogliola	Solea solea	1° gennaio 2015
Scampo	Nephrops norvegicus	1° gennaio 2015
Rombo liscio	Scophthalmus rhombus	1° gennaio 2015
Limanda	Limanda limanda	1° gennaio 2015
Rombo chiodato	Scophthalmus maximus	1° gennaio 2015
Sogliola limanda	Microstomus kitt	1° gennaio 2015
Cicerello	Ammodytidae	1° gennaio 2015
Sugarello	Trachurus trachurus	1° gennaio 2015

Razze (diverse da quelle che, a norma dei		1° gennaio 2015
regolamenti sulle possibilità di pesca, devono	Raja spp.	
essere liberate)		
Passera pianuzza	Platichthys flesus	1° gennaio 2015
Lupo di mare/Bavosa lupa	Anarhichas lupus	1° gennaio 2015
Musdea bianca	Phycis blennoides	1° gennaio 2015
Lompo	Cyclopterus lumpus	1° gennaio 2015
Scorfani	Sebastes spp.	1° gennaio 2015

Allegato II

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie	Taglia minima di riferimento per la conservazione		
Merluzzo bianco (Gadus morhua)	30 cm		
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)	27 cm		
Merlano (Merlangus merlangus)	23 cm		
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)	30 cm		
Aringa (Clupea harengus)	18 cm		
Sgombro (Scomber spp.)	20 cm		
Nasello (Merluccius merluccius)	30 cm		
Molva (Molva molva)	63 cm		
Molva azzurra (Molva dypterygia)	70 cm		
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)	30 cm		
Passera di mare (Pleuronectes platessa)	27 cm		
Sogliola (Solea spp.)	24 cm		
Suro (Trachurus spp.)	15 cm		

ALLEGATO III

Misure di controllo e di ispezione

- 1. Ai fini dei controlli e delle ispezioni volti a verificare il livello di applicazione degli articoli 3 e 5, le misure nazionali di controllo e ispezione devono far riferimento almeno ai seguenti elementi:
 - (a) richiesta di un campionamento completo delle catture in mare e in porto;
 - (b) analisi di tutti i dati elencati all'articolo 109, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - (c) uso di sensori fissati agli attrezzi;
 - (d) uso di un sistema di controllo elettronico a distanza (REM) costituito da telecamere a circuito chiuso (CCTV), GPS e sensori;

- (e) flotta di riferimento per le principali attività di pesca nello Skagerrak, tramite il ricorso al sistema REM o ad osservatori;
- (f) programma di campionamento scientifico sui rigetti in mare che includa tutte le principali attività di pesca nello Skagerrak.
- 2. Ai fini dei controlli e delle ispezioni volti a verificare il livello di applicazione degli articoli 6, 7 e 8, le misure nazionali di controllo e ispezione devono far riferimento almeno ai seguenti elementi:
 - (a) le risorse umane e tecniche messe a disposizione;
 - (b) la strategia di ispezione, incluso il livello di ispezioni in mare e a terra e il livello di sorveglianza.
- 3. Criteri di base per l'ispezione

Gli Stati membri interessati assegnano alle attività di pesca svolte nello Skagerrak il grado di rischio più elevato nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi stabilito conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Un fattore di rischio separato viene stabilito per le navi che praticano la pesca nello Skagerrak e in altre acque unionali nel corso della stessa bordata; anche a tali navi viene assegnato il grado di rischio più elevato.